

## REGOLAMENTO (CE) N. 2102/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

n. 2771/75 e concedere un aiuto che consenta di compensare una parte delle perdite economiche causate dall'utilizzo delle uova da cova per la trasformazione in ovoprodotti o dalla loro distruzione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

## Articolo 1

- (1) A causa dell'insorgenza dell'influenza aviaria in alcune regioni produttrici italiane tra il dicembre 1999 e l'aprile 2000, tra l'agosto e l'ottobre 2000 e tra l'ottobre 2002 e il settembre 2003, le autorità italiane hanno decretato restrizioni veterinarie e commerciali, in particolare a norma della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria<sup>(2)</sup>. Di conseguenza, sono stati temporaneamente vietati il trasporto e la commercializzazione delle uova da cova all'interno dell'Italia o all'interno delle zone direttamente interessate dalla epizootia.

1. L'utilizzo per la trasformazione delle uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19 e la distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 e 0407 00 11, effettuati tra il 17 dicembre 1999 e il 14 aprile 2000, tra il 14 agosto e il 16 ottobre 2000 e tra l'11 ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 e decisi dalle autorità italiane a seguito delle disposizioni in materia veterinaria prese a livello nazionale in applicazione della direttiva 92/40/CEE, sono considerati un provvedimento eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

- (2) Le restrizioni alla libera circolazione delle uova da cova, derivanti dall'applicazione delle misure veterinarie, rischiavano di perturbare seriamente il mercato delle uova da cova in Italia. Le autorità italiane hanno adottato misure di sostegno al mercato applicabili per la durata strettamente necessaria. Dette misure prevedevano la possibilità di destinare alla trasformazione in ovoprodotti le uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19, per le quali non era più possibile l'incubazione, o la distruzione delle uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 19 e 0407 00 11.

2. A titolo della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione pari a:

- (3) Tali misure hanno avuto un effetto positivo sul mercato delle uova da cova. Appare pertanto giustificato assimilarle a provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE)

— 0,0942 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 19 utilizzato per la trasformazione, per un numero totale massimo di 770 751 unità,

— 0,1642 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 19 destinato alla distruzione, per un numero totale massimo di 165 040 unità, e

— 0,5992 EUR/uovo da cova del codice NC 0407 00 11, per un numero totale massimo di 264 930 unità.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2004.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.